Allegato C

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA CONDUZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE DEL COMPLESSO “PRATOMAGNO - VALDARNO – LOCALITA’ “CASACCE” NEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L’anno duemiladiciotto il giorno ……….. ( ) del mese di …….. nella sede dell’Unione dei Comuni del

Pratomagno

Con la presente scrittura privata stipulata senza la presenza di testimoni per avervi le parti contraenti,

d’accordo fra loro, espressamente stabilito di rinunciarvi:

1) Il Sig. Marco Romualdi, nato a ……….. il \_\_/\_\_/\_ , Funzionario Responsabile del Servizio Foreste

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno (C. F. ………………, P.IVA ……………………………), il quale agisce in rappresentanza e per conto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno medesima a ciò autorizzato per legge, ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 art. 107, e come da decreto del Presidente n. ….. del ………...2018;

2) ………………………………… il \_\_/\_\_/ , residente in ……….………………, Via

……………………………(Cof.Fisc………………………………), di seguito indicato anche come concessionario;-

**P R E M E S S O**

- che l’Unione dei Comuni della Pratomagno, in virtù del Decreto del Presidente della Regione Toscana n. ………… del ………., è subentrata, alla estinta Comunità Montana del Pratomagno nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti e/o assegnati alla stessa Comunità Montana, ed in applicazione della L.R. n. 39/00, è titolare della delega per la gestione del Complesso Forestale Regionale “Pratomagno – Valdarno”.

- che con determinazione n. 233 del 04 dicembre 2018 del Responsabile del Servizio Forestazione, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di n. 1 lotto di terreno appartenente al patrimonio agricolo forestale regionale, del Complesso Forestale Regionale “Pratomagno – Valdarno”.

- che con successiva Determinazione n. ……del ………2018, il responsabile del Servizio Forestazione, approvava il verbale di gara del giorno / /2018 relativo all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione del lotti di terreni posto in loc. CASACCE in comune di Loro Ciuffenna.

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

L’Unione dei Comuni del Pratomagno (di seguito indicata come Unione dei Comuni o Ente), come sopra rappresentata, concede a: ………………………….. che accetta, i terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale del complesso “Pratomagno – Valdarno di cui all’elenco allegato (Allegato A).

- L’area oggetto di concessione è evidenziata nell’allegata planimetria catastale costituente parte integrante e sostanziale della presente concessione.

**ART. 2 – FINALITA’ DELLA CONCESSIONE**

Le finalità per le quali i beni in oggetto sono affidati in concessione sono riconducibili alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico, nonché alla promozione delle attività economiche dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse, conformi a quanto stabilito all’art. 27 della L.R. 39/2000. L’Unione dei Comuni si riserva il diritto di impartire disposizioni circa l’utilizzo dei beni affidati in concessione, nonché l’eventuale esecuzione di opere necessarie alla manutenzione e conservazione dei beni stessi.

**ART. 3 – DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

L’uso dei beni è concesso per venti (20) anni sino al …………. , entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non può essere tacitamente rinnovata ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (art 42, comma 4 del DPGR 61/R del 2005, regolamento attuativo della L.R. 77/04. Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione stessa almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo istanza scritta;

l’Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’ente concedente al concessionario uscente. Non sono ammesse in ogni caso proroghe alla durata della concessione (art 42, comma 4 del DPGR 61/R del 2005).

**ART. 4 – USO DEI BENI IN CONCESSIONE**

Con la firma del presente atto il concessionario dichiara che i terreni descritti all’art. 1 sono pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la revoca immediata della concessione. Il concessionario nell’usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola e forestale nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l’Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi. Il concessionario ha altresì l’obbligo di custodire e conservare con diligenza i beni avuti in consegna.

E’ espressamente vietato, senza preventivo consenso scritto dell’ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione E’ fatto salvo il diritto dell’Ente di richiedere ed ottenere dal concessionario il ripristino delle condizioni originarie dei beni in concessione. In caso di inadempienza l’Ente stesso si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori all’uopo necessari, addebitando le corrispondenti spese al concessionario o comunque rivalendosi nei suoi confronti. --- Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all’Ente Terre Regionali Toscane e all’Ente concedente, il libero accesso ai terreni, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell’utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni. L’ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l’utilizzo dei terreni nonché l’eventuale esecuzione di opere ritenute necessarie.

**ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):

**1)** alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni di seguito indicate. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell’Ente concedente. Lo scopo principale dell’utilizzazione dei terreni è quello del mantenimento e promozione della biodiversità con la coltivazione delle varietà locali. Il seminativo può essere destinato alla coltivazione di cerali, foraggere, leguminose ecc.. Di norma dovrà essere rispettato l’avvicendamento colturale. Al fine di prevenire fenomeni erosivi dovranno essere realizzati solchi acquai temporanei soprattutto nei terreni declivi. La coltivazione dei suoli dovrà essere effettuata con tecniche compatibili con la conservazione dell'ambiente, attraverso la minimizzazione dell'uso di prodotti chimici di sintesi, il mancato utilizzo di materiale proveniente da Organismi Geneticamente Modificati; è praticabile il sovescio delle colture. E’ fatto divieto al concessionario di bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi. Il Concessionario dovrà garantire almeno una lavorazione annua con aratura del terreno. La lavorazione deve essere fatta in modo tale da lasciare salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Per i prati o pascoli effettuare almeno uno sfalcio all’anno. Il pascolo del bestiame è limitato ai terreni in concessione; è fatto assoluto divieto di pascolo nei terreni circostanti al di fuori dell’area oggetto del presente disciplinare di concessione. Le migliorie e/o innovazioni fondiarie che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente dal concessionario, previa autorizzazione dell’Ente concedente, potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all’80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell’importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l’Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell’investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo

pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del “Concessionario” (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

2) a non eseguire alcun intervento senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l’esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessivo in misura pari all’interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell’Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

3) a risarcire all’ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello

stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

4) a pagare il canone annuo di concessione

5) ad intervenire nelle operazioni di estinzione del fuoco e controllo delle superfici percorse dal fuoco nei terreni in concessione.

6) a non effettuare alcuna utilizzazione forestale del soprassuolo boschivo che rimane in capo all’ente gestore.

**ART. 6 – PERMESSI E NULLAOSTA**

Il concessionario si impegna altresì ad ottenere, a sua cura e spese, previa consenso dell’Ente concedente, gli eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge delle competenti autorità, per la realizzazione dei vari, possibili diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio condotto, se necessari.

**ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE ED ONERI TRIBUTARI**

Il canone di concessione è convenuto in € ………… (…………/00) per la prima annualità, quale prezzo offerto in sede di gara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- In relazione al versamento di tale importo, effettuato in data ………. Presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni, l’Ente dà quietanza con la stipula del presente contratto. Per ciascuna delle annualità successive alla prima il canone di concessione sarà pari a quello relativo all’annualità precedente incrementato ogni anno in

misura pari al 100% della variazione dell’indice Istat denominato “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)”, rilevata nel mese di novembre di ogni anno antecedente a quello del pagamento. Il pagamento del canone concessivo dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro i 20 giorni successivi dalla relativa comunicazione dell’Unione dei Comuni. Sul concessionario gravano, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

**ART. 8 – CAUZIONI**

Il concessionario esibisce la ricevuta di pagamento pari a € …….. – di cui l’Ente prende visione ed atto - a titolo di deposito cauzionale infruttifero pari all’ammontare di sei mensilità del canone concessivo, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, a norma del comma 1 dell’art. 47 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004, approvato con DPGR del 23.11.05 n. 61/R. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita ed irrevocabile presso istituti di credito autorizzati.

**ART. 9 – DIVIETI**

E’ fatto divieto al concessionario di sub-concedere a terzi l’uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma i beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale concessi in uso. L’eventuale affidamento dei beni oggetto della presente in sub-concessione a terze persone sarà motivo di immediata sospensione e/o revoca della concessione.

**ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione potrà essere revocata quando:

 a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;

 il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;

 il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;

 se vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;

L’ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

**ART. 11 – RECESSO**

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta da inviarsi all’ente concedente almeno sei (6) mesi prima della data di rilascio dei beni.

**ART.12 - DOMICILI CONTRATTUALI**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione le parti eleggono il proprio domicilio in :

il concedente: Via Perugia, 2/a, 52024 Loro Ciuffenna (AR);

il concessionario: …………………………………………………..;

**ART.13 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo.

**ART. 14 – SPESE**

La presente scrittura viene registrata dall’ente concedente a spese del concessionario.

**ART.13 – NORME DI RINVIO**

Per l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

**ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

E’ parte integrante della presente scrittura la planimetria ubicativa dei terreni sottoscritta dalle parti.

IL CONCEDENTE FUNZIONARIO IL CONCESSIONARIO

Marco Romualdi